

# DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022 N. 149 “RIFORMA CARTABIA”

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 26 NOVEMBRE 2021 N. 206

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI E PASSATO AL VAGLIO DELLE CAMERE

- **OBIETTIVO:** RENDERE PIÙ FLUIDI ALCUNI SNODI PROCESSUALI E CHIARIRE PUNTI CONTROVERSI CHE AVREBBERO POTUTO DARE LUOGO A RALLENTAMENTI DELL'ITER PROCESSUALE.
- **CONTENUTO:** DECRETO COMPOSTO DA 8 ARTICOLI CHE APPORTANO MODIFICHE AL CODICE CIVILE, AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E AD ALCUNE LEGGI SPECIALI.

## AMBITI DI INTERVENTO:

- ▶ PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE
- ▶ PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE
- ▶ RITO DEL LAVORO
- ▶ NUOVO RITO UNIFICATO IN MATERIA DI STATO DELLE PERSONE, MINORI E FAMIGLIE
- ▶ PROCESSO ESECUTIVO E RELATIVE OPPOSIZIONI
- ▶ PROCEDIMENTI SPECIALI

## FOCUS:

▶ **ART. 171-BIS C.P.C**

▶ **ART. 281-DUODECIES C.P.C**

▶ **ART. 475 C.P.C.**

▶ **ART. 587 C.P.C.**

▶ **ART. 634 C.P.C.**

- Primo comma: il compimento delle verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio, da parte del giudice, **deve avvenire**, d'ufficio, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
- Secondo comma: in caso di esito negativo delle verifiche preliminari, il giudice deve adottare il provvedimento necessario e rinviare l'udienza di prima comparizione indicata in citazione, consentendo così alle parti di espletare gli specifici adempimenti richiesti. Successivamente il giudice dovrà nuovamente procedere alle verifiche preliminari - entro il termine di 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata con decreto - al fine di verificare se gli adempimenti sono stati eseguiti.
- Terzo comma: in caso di contraddittorio regolarmente instaurato, il giudice confermerà la data dell'udienza indicata in citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni, dando così avvio alla fase di trattazione preliminare del processo. Pertanto, i termini per le memorie integrative *ex art. 171-ter* inizieranno a decorrere solo quando il giudice avrà pronunciato il decreto di conferma/differimento dell'udienza indicata in citazione.
- Quarto comma: anticipata, già alla fase delle verifiche preliminari, la possibilità per il giudice di disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato. In tal caso, al fine di salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio, è necessario che il giudice preveda dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti.

Obiettivo: la modifica è finalizzata a rimuovere possibili remore ad introdurre cause con rito semplificato.

- Terzo comma: consente all'attore di proporre non solo eccezioni ma anche nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto. (c.d. *reconventio reconventionis*)
- Quarto comma: prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori venga concesso dal giudice – su richiesta di parte – quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte.

In tal modo viene sia assicurato il pieno sviluppo alla libera esplicazione del diritto di difesa, sia salvaguardata l'esigenza, a garanzia della celerità del processo, che gli atti introduttivi siano il più completi possibile.

- Snellita anche la fase decisionale nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale, mediante la previsione della discussione orale davanti al solo giudice istruttore, che poi riferirà al collegio in camera di consiglio. A garanzia delle parti è prevista la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio.

In coerenza con la necessità di digitalizzazione del processo esecutivo la modifica additiva **all'art. 475 c.p.c.** chiarisce che il titolo esecutivo può essere rilasciato anche come duplicato informatico, oltre che come copia attestata conforme all'originale, già prevista dalla c.d. Riforma Cartabia, avendo il medesimo valore giuridico di quest'ultima. Una volta ottenuto il duplicato, il creditore viene pertanto esonerato dalla richiesta della suddetta copia, con risparmio di oneri e tempi.

Il duplicato informatico è infatti indistinguibile dall'originale costituendo «*il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione [...] della medesima sequenza di valori binari del documento originario*» ai sensi del CAD, qualora prodotto in conformità alle disposizioni date dall'Agenzia delle Entrate.

Si interviene poi **sull'art. 587 c.p.c.**, al primo comma, prevedendo la decadenza dell'aggiudicatario non solo nell'ipotesi di mancato versamento del prezzo, ma anche nel caso in cui non effettui la dichiarazione di cui all'art. 585 4 co. c.p.c., circa le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio.

In virtù di detta previsione, conseguentemente a tali inadempimenti, l'aggiudicatario perderà il bene e la cauzione.

La modifica è ispirata alla necessità di razionalizzazione del processo civile, quale fulcro dell'art. 1 co. 1 della legge 206 del 2021, ed alla ferma volontà del legislatore di eludere tutte le potenziali condotte di antiriciclaggio nell'ambito delle aste giudiziarie, prevenendo pertanto la commissione di illeciti.

In ossequio a ciò, il giudice non potrà emettere il decreto di trasferimento in assenza degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

**L'art. 634 c.p.c.** viene modificato nel senso di aggiungere, al secondo comma, quale prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei crediti, le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ottica di perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR, nonché alla luce dei mutamenti intervenuti negli anni volti alla predilezione delle scritture tenute in formato elettronico a quelle contabili cartacee, il valore probatorio delle scritture non è, quindi, più condizionato alla corretta esecuzione dei classici adempimenti di vidimazione e bollatura.

La modifica scaturisce da recenti evidenze fattuali circa la mancata concessione, da parte di uffici giudiziari, di decreti ingiuntivi per crediti ai soggetti obbligati ad emettere ormai la fattura elettronica ed esonerati, allo stesso tempo, dall'obbligo di tenere i registri contabili, proprio in mancanza di una previsione testuale alla stregua della novella.

I documenti generati dal SDI, difatti, non sono semplici copie informatiche ma «duplicati informatici» identici in tutto e per tutto alle versioni in originale.

- **Art. 46 disp. att. c.p.c.:** contenimento della lunghezza degli atti giudiziari; esteso il limite di pagine anche ai provvedimenti dei magistrati.
- **Art. 38 c.p.c.:** anticipato, all'esito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis, il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza.
- **Art. 347 c.p.c.:** viene sanato il difetto di coordinamento con l'art. 343 c.p.c., prevedendo la facoltà per l'appellato di costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza, fermo restando lo stesso termine già previsto per l'appello incidentale.
- **Art. 616 c.p.c.:** se il giudizio di merito sull'opposizione è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione sono dimezzati i termini previsti dagli artt. 165, 166, 171-bis, 171-ter, al fine di garantire la celere trattazione delle opposizioni esecutive.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

DOTT.SSA ALESSANDRA GERICHIEVICH  
DOTT. FLAVIO MANTINI